

IT

IT

IT



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles,
C

Progetto

REGOLAMENTO (UE) n. .../2011 DELLA COMMISSIONE

del [...]

che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Progetto

REGOLAMENTO (UE) n. .../... DELLA COMMISSIONE

del ...

che modifica il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1056/2008 della Commissione ha introdotto importanti modifiche al regolamento (CE) n. 2042/2003 al fine di adattare i requisiti esistenti alla complessità delle diverse categorie di aeromobili e ai tipi di operazioni senza pregiudicare il livello di sicurezza.
- (2) Le misure previste dal presente regolamento, che si basano sul parere ⁽²⁾ espresso dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (in prosieguo: "l'Agenzia") ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 216/2008, contengono una modifica della definizione di aeromobili ELA1.
- (3) Il regolamento (CE) n. 2042/2003 ⁽³⁾ contiene anch'esso la definizione di aeromobili ELA1 e deve pertanto essere modificato per rimanere coerente con le modifiche della definizione di ELA1 nel regolamento (CE) n. 1702/2003.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 65 del regolamento (CE) n. 216/2008,

¹ GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del 21 ottobre 2009 (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 51).

² Parere 01/2011 sul "processo ELA" e "modifiche e riparazioni standard".

³ GU L 315 del 28.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 962/2010 del 30 novembre 2009 (GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 5).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2042/2003 della Commissione è modificato come segue:

1. All'articolo 2, il paragrafo (k) è sostituito dal seguente:

- (k) per "aeromobile ELA1" si intende il seguente aeromobile leggero europeo pilotato:
- (i) un aeroplano con una massa massima al decollo (MTOM) di 1 200 kg o inferiore, non classificato come aeromobile complesso a motore;
 - (ii) un aliante o motoaliante con un peso massimo al decollo (MTOW) di 1 200 kg o inferiore;
 - (iii) un aerostato con una quantità di gas massima di progettazione o di volume d'aria calda massimo non superiore a 3 400 m³ per le mongolfiere, 1 050 m³ per gli aerostati, 300 m³ per i palloni frenati;
 - (iv) un dirigibile progettato per il trasporto di 4 persone al massimo e con una quantità di gas massima di progettazione o di volume di aria calda massimo non superiore a 3 400 m³ per i dirigibili ad aria calda e 1 000 m³ per i dirigibili a gas.

Articolo 2

Gli allegati parte M e parte 145 del regolamento (CE) n. 2042/2003 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, ...

Per la Commissione
[...]
Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato parte M del regolamento (CE) n. 2042/2003 è modificato come segue:

1) Il paragrafo M.A.302 (d) è sostituito dal seguente:

M.A.302 Programma di manutenzione

(d) Il programma di manutenzione dell'aeromobile deve essere conforme a quanto segue:

- (i) alle istruzioni rilasciate dall'autorità competente;
- (ii) alle istruzioni per il mantenimento della navigabilità:
 - emesse dai titolari del certificato del tipo, del certificato di omologazione limitata, del certificato del tipo supplementare, dell'approvazione della concezione di una modifica di maggiore entità, dell'autorizzazione ETSO o di qualsiasi ulteriore approvazione da emettere ai sensi del regolamento (CE) n. 1702/2003 e del relativo allegato (parte 21); e
 - incluse nelle specifiche di certificazione di cui al paragrafo 21A.90B o 21A.431B, ove applicabile;
- (iii) alle istruzioni aggiuntive o alternative proposte dal proprietario o dall'impresa di gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità dopo approvazione ai sensi del punto M.A.302, tranne per gli intervalli di compiti connessi alla sicurezza di cui alla lettera e), che possono essere aumentati, a condizione che siano eseguiti riesami sufficienti ai sensi della lettera g) e soltanto quando sono oggetto ad approvazione diretta ai sensi del punto M.A.302(b).

2) Il paragrafo M.A.304 è sostituito dal seguente:

M.A.304 Dati relativi a modifiche e a riparazioni

I danni devono essere valutati e le modifiche e le riparazioni devono essere effettuate conformemente, come del caso:

- 1. ai dati approvati dall'Agenzia, o
- 2. ai dati approvati da un'impresa di progettazione autorizzata in base alla parte 21, o
- 3. ai dati contenuti nelle specifiche di certificazione ai sensi del paragrafo 21A.90B o del paragrafo 21A.431B.”

3) Il paragrafo M.A.502 (a) è sostituito dal seguente:

M.A.502 Manutenzione dei componenti

“(a) Ad eccezione dei componenti ai sensi del paragrafo 21A.307 (c), la manutenzione dei componenti deve essere eseguita da imprese debitamente autorizzate in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o dell'allegato II (parte 145).”

4) Il paragrafo M.A.502 (e) viene introdotto come segue:

M.A.502 Manutenzione dei componenti

(e) La manutenzione dei componenti ai sensi del paragrafo 21A.307 (c) deve essere eseguita da un'impresa di categoria A autorizzata in conformità della sezione A, capitolo F, del presente allegato (parte M) o parte 145, da personale autorizzato a

certificare ai sensi del punto M.A.801(b)2 o dal proprietario-pilota ai sensi del punto M.A.801(b)3 quando tale componente è installato nell'aeromobile o provvisoriamente rimosso per migliorare l'accesso. La manutenzione dei componenti effettuata conformemente al presente paragrafo non è prevista ai fini del rilascio di un modello 1 AESA ed è soggetta ai requisiti per la rimessa in servizio degli aeromobili di cui al punto M.A.801.”

5) Il paragrafo M.A.613 (a) è sostituito dal seguente:

M.A.613 Certificato di riammissione in servizio di un componente

(a) Al termine della manutenzione prescritta per il componente, in conformità del presente capitolo, è necessario rilasciare un certificato di riammissione in servizio, secondo quanto specificato al punto M.A.802. Deve essere rilasciato un modello 1 AESA tranne che per i componenti sottoposti a manutenzione in conformità dei punti M.A.502(b), M.A.502(d) o M.A.502(e) e per i componenti fabbricati in conformità del punto M.A.603(b).”

6) Il paragrafo M.A.614 (b) è sostituito dal seguente:

M.A.614 Registrazione dei lavori di manutenzione (b)

(b) L'impresa di manutenzione approvata deve fornire al proprietario dell'aeromobile una copia di tutti i certificati di riammissione in servizio, unitamente a una copia dei dati relativi a interventi di riparazione/modifica, utilizzati per le riparazioni o le modifiche eseguite.

7) Il paragrafo M.A.710 (a) è sostituito dal seguente:

M.A.710 Revisione dell'aeronavigabilità

(a) Per soddisfare i requisiti concernenti la revisione della navigabilità di un aeromobile descritti al punto M.A.901, l'impresa incaricata della gestione del mantenimento dell'aeronavigabilità deve eseguire una revisione completamente documentata dei registri dell'aeromobile, al fine di garantire che:

1. le ore di volo e i relativi cicli di volo della cellula, del motore e dell'elica siano stati correttamente registrati; e
2. il manuale di volo sia adeguato alla configurazione dell'aeromobile e rifletta lo stato di revisione più aggiornato; e
3. tutti gli interventi di manutenzione previsti per l'aeromobile siano stati eseguiti secondo il programma di manutenzione approvato; e
4. tutti i difetti conosciuti siano stati rettificati o, eventualmente, gestiti in maniera controllata; e
5. tutte le direttive di navigabilità siano state applicate e correttamente registrate; e
6. tutte le modifiche e riparazioni eseguite sull'aeromobile siano state registrate e siano conformi all'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003; e
7. tutti i componenti con limite temporale di utilizzo installati sull'aeromobile siano stati correttamente identificati e registrati e non abbiano superato la durata di servizio autorizzata; e
8. tutti gli interventi di manutenzione siano stati omologati in conformità all'allegato I (parte M); e

9. l'attuale dichiarazione su massa e centraggio corrisponda all'effettiva configurazione dell'aeromobile e sia valida; e
10. l'aeromobile sia conforme alla revisione più aggiornata del suo progetto di tipo approvato dall'Agenzia; e
11. se richiesto, l'aeromobile dispone di un certificato acustico corrispondente all'effettiva configurazione dell'aeromobile conformemente al capitolo I dell'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.

8) Il paragrafo M.A.802 (b) è sostituito dal seguente:

M.A.802 Certificato di riammissione in servizio di un componente

“(b) Il certificato di autorizzazione di riammissione in servizio identificato come modello 1 AESA costituisce il certificato di riammissione in servizio di un componente, tranne quando la manutenzione eseguita sui componenti aeronautici sia stata effettuata conformemente al punto M.A.502(b), M.A.502(d) o M.A.502 (e), nel qual caso la manutenzione sarà soggetta a procedure di riammissione in servizio degli aeromobili a norma del punto M.A.801.”

9) Il paragrafo M.A.902 (b) è sostituito dal seguente:

M.A.902 Validità del certificato di revisione dell'aeronavigabilità

(b) Un aeromobile non può volare se il certificato di aeronavigabilità non è valido oppure se:

1. il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile o di qualunque componente installato sull'aeromobile non risponde ai requisiti descritti in questa parte, oppure
2. l'aeromobile non mantiene la conformità al progetto di tipo approvato dall'Agenzia, oppure
3. l'aeromobile è stato messo in servizio oltrepassando i limiti contenuti nel manuale di volo approvato o nel certificato di aeronavigabilità, senza l'adozione di adeguati provvedimenti, oppure
4. l'aeromobile è stato coinvolto in un evento fortuito o in un incidente che abbia effetti sull'aeronavigabilità del velivolo, senza l'adozione di appropriate misure conseguenti volte a ristabilirne la navigabilità; oppure
5. una modifica o una riparazione non sono conformi all'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003.

L'allegato parte 145 del regolamento (CE) n. 2042/2003 è modificato come segue:

10) Il paragrafo 145.A.42 (a) è sostituito dal seguente:

145.A.42 Idoneità dei componenti

(a) Tutti i componenti devono essere classificati e ripartiti opportunamente nelle seguenti categorie:

1. componenti in condizioni soddisfacenti, riammessi in servizio tramite modello 1 AESA o equivalenti e contrassegnati in conformità alla parte 21, capitolo Q;

2. componenti fuori uso che devono essere soggetti a manutenzione conformemente alla presente parte;
3. componenti inservibili classificati in conformità al punto 145.A.42(d);
4. pezzi standard utilizzati su aeromobili, motori, eliche o altri componenti, se riportati nel catalogo illustrato della casa produttrice e/o nei dati di manutenzione. Detti pezzi devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità rilasciata dalla casa produttrice;
5. materiali grezzi e di consumo utilizzati nel corso della manutenzione, laddove l'impresa è soddisfatta per il fatto che il materiale sia conforme alle specifiche richieste e sia dotato di un'adeguata rintracciabilità. Tutti i materiali devono essere accompagnati da una documentazione chiaramente pertinente, che includa una dichiarazione di conformità alle specifiche e i dati della sede di fabbricazione e del fornitore;
6. componenti ai sensi del paragrafo 21A.307 (c).

11) Il paragrafo 145.A.42 (e) viene introdotto come segue:

145.A.42 Idoneità dei componenti

(e) I componenti ai sensi del paragrafo 21A.307 (c) possono essere installati soltanto se sono considerati idonei all'installazione dal proprietario dell'aeromobile nel suo aeromobile.

12) Il paragrafo 145.A.50 (d) è sostituito dal seguente:

145.A.50 Certificato della manutenzione

d) Il certificato di riammissione in servizio dev'essere rilasciato al termine della manutenzione dei componenti, prima che questi vengano rimontati sull'aeromobile. Il certificato di autorizzazione di riammissione in servizio identificato come «Modello 1 AESA» di cui all'appendice II dell'allegato I (parte M) costituisce l'attestato di riammissione in servizio dei componenti aeronautici eccetto se diversamente specificato al paragrafo M.A.502(b) o M.A.502(e). Quando un'impresa cura la manutenzione di un componente a uso interno, è possibile che, a seconda delle procedure di riammissione in servizio interne all'impresa definite nel manuale, non sia necessario rilasciare un modello 1 AESA.

13) Il paragrafo 145.A.55 (b) è sostituito dal seguente:

145.A.55 Registrazione dei lavori di manutenzione

(b) L'impresa deve fornire all' esercente dell'aeromobile una copia di tutti i certificati di riammissione in servizio, unitamente a una copia dei dati specifici di riparazione/modifica, utilizzati per le riparazioni o le modifiche eseguite.

14) Il paragrafo 145.A.65 (b) è sostituito dal seguente:

145.A.65 Politica di sicurezza e qualità, procedure di manutenzione e sistema qualità

(b) L'impresa deve definire, di concerto con l'autorità competente, delle procedure che tengano conto dei fattori umani e del rendimento lavorativo degli addetti, per assicurare l'efficacia delle prassi manutentive e il rispetto dei requisiti del presente documento; tali procedure dovranno includere un ordine o un contratto di lavoro chiari, in base ai quali l'aeromobile e i componenti aeronautici possano essere riammessi in servizio in conformità al punto 145.A.50.

1. Le procedure di manutenzione di cui al presente paragrafo sono riferite ai punti da 145.A.25 a 145.A.95.
2. Le procedure di manutenzione che l'impresa ha stabilito o stabilirà in virtù di questo paragrafo devono abbracciare tutti gli aspetti esecutivi dell'attività di manutenzione, ivi inclusi la disposizione e il controllo di interventi specializzati, e definire gli standard in base ai quali l'impresa intende operare.
3. Con riferimento alla manutenzione di base e di linea degli aeromobili, l'impresa deve stilare procedure atte a ridurre al minimo i rischi di errori ripetuti nonché a rilevare gli errori nei sistemi critici, e ad assicurare che non vi siano persone indispensabili all'esecuzione e al controllo relativi a interventi di manutenzione che comportino lo smontaggio/montaggio di diversi componenti dello stesso tipo installati su più di un sistema del medesimo aeromobile nel corso di una particolare verifica manutentiva. Se, tuttavia, è disponibile solo una persona per l'esecuzione di questi incarichi, la scheda o il foglio di lavoro dell'impresa dovrà prevedere una fase di ulteriore verifica supplementare del lavoro eseguito da detta persona al completamento delle attività ripetitive.
4. Si devono istituire delle procedure di manutenzione al fine di assicurare la valutazione dei danni ed effettuare modifiche e riparazioni utilizzando i dati specificati al paragrafo M.A.304.